

La Repubblica 22 Febbraio 2021

Se il boss comanda anche dal carcere

Tra le questioni più delicate che la nuova titolare del ministero della Giustizia dovrà ben presto affrontare c'è quella relativa al trattamento dei detenuti per reati di mafia. Una recente operazione della Procura di Palermo, che ha portato all'arresto di una ventina di persone per le quali vale ovviamente la presunzione di non colpevolezza, offre in proposito utili elementi di riflessione.

Vi è innanzi tutto la conferma che l'abolizione o almeno l'allentamento del regime di cui all'articolo 41 bis, introdotto dopo la strage di Capaci, rimane uno dei principali obiettivi dei boss. E non perché - come vuole la vulgata mediatica - si tratti di 'carcere duro', ma perché esso impedisce, o quanto meno ostacola, le comunicazioni tra il carcere e l'esterno, un flusso vitale per i mafiosi che solo così possono mantenere il controllo sui loro affari e il loro ruolo nell'organizzazione. Poiché - come si ascolta in una intercettazione - "la presenza è potenza", i capimafia sopperiscono all'impossibilità di presidiare fisicamente il territorio attraverso messaggi consegnati o riferiti da persone di fiducia o addirittura partecipando in carcere a riunioni con altri detenuti.

Le indagini hanno accertato che la comunicazione dei mafiosi con l'esterno era resa possibile dalla compiacenza/complicità di personale preposto al controllo, con un ruolo ancora più importante di un'avvocata (anch'essa arrestata) che non solo consentiva riunioni dei boss nel suo studio, ritenuto al riparo da possibili intercettazioni, ma consegnava messaggi ai clienti detenuti permettendo loro di comunicare tra carceri diverse. Dunque un'ennesima conferma in sede processuale della necessità di mantenere il regime speciale del 41 bis per limitare al massimo i contatti con l'organizzazione. In questa logica, può essere anche utile ridurre il numero dei detenuti assegnati al regime speciale, con una rigorosa verifica dell'eventuale venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'applicazione.

Il secondo elemento di riflessione è offerto dall'arresto di due persone che da alcuni anni godevano dei benefici penitenziari nonostante fossero condannate per reati di mafia e non avessero collaborato con la giustizia. Una condizione di per sé ostativa alla concessione dei benefici, ma che era stata superata, come previsto dalla legge, dal Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto la loro collaborazione impossibile perché, in buona sostanza, i due non avrebbero potuto aggiungere nulla a quanto già accertato nei processi. Ai condannati era stata quindi concessa la semilibertà (per lavorare e studiare all'esterno, rientrando in cella per la notte) e, nella convinzione di una progressiva presa di distanza dal passato criminale e di positivo inserimento in una nuova realtà di vita, erano stati anche accordati numerosi permessi premio. Uno dei due, Antonio Gallea, condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, aveva così potuto trascorrere nel suo paese dell'Agrigentino. Ne aveva approfittato per rientrare con ruoli di rilievo

nell'organizzazione, facendo valere i suoi 25 anni di detenzione senza mai collaborare, pur avendo molto da dire. In carcere, e poi durante la semilibertà, nel corso della quale prestava servizio presso un centro della Caritas, il Gallea era stato seguito da don Raffaele Grimaldi, il quale, dopo l'arresto, ha manifestato tutta la sua delusione («mi fidavo di lui») e la sua meraviglia. Questa amara vicenda conferma la difficoltà del compito che ricade sulla magistratura di sorveglianza, chiamata a prevedere i comportamenti futuri del detenuto, assicurando il delicato equilibrio tra il suo diritto a sperare in una vita diversa e le esigenze di tutela della collettività. In questo senso è necessario attivare strumenti che aiutino il giudice a decidere, a cominciare dalla formazione degli operatori del pianeta carcere, per accrescerne la professionalità. «Il giudice di sorveglianza, come tutti gli altri giudici, può sbagliare. Ma nonostante ciò, il sistema si deve poter autocorreggere» ha giustamente affermato Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze. E le difficoltà si moltiplicano nel caso di detenuti mafiosi proprio perché l'organizzazione mantiene i suoi legami, dentro e fuori il carcere. Di questo si deve tenere conto ed è necessaria una particolare cautela, come ha ribadito anche la Corte Costituzionale. Tutto questo senza porre in discussione la salvaguardia della persona e il principio della rieducazione della condannato. Perché, come ha detto proprio don Grimaldi «tra quanti chiedono aiuto ci può essere chi continua a sbagliare. Ma non può essere questa una scusa per dire 'non crediamo più a nessuno'».

Giuseppe Pignatone